



N° PAP-00421-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 28/03/2024 al 12/04/2024

L'incaricato della pubblicazione
MATTEO FIMIANI

Comune di Fisciano

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5/2024 del 21/03/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- APPROVAZIONE ALIQUOTE RIF. ANNO 2024

Il giorno 21/03/2024 alle ore 18:32 nella sala delle adunanze del consiglio, in prima convocazione, sessione straordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
VINCENZO SESSA	P		CARMINE M. IANNONE	P	
RITA GUACCI	P		FRANCESCA ALIBERTI	P	
ANTONIO PIERRI	P		MARCO NAPOLI	P	
DOMENICO LANDI	P		ROSARIO PACIFICO	P	
TERESA CITRO	P		GAETANO BARRA	P	
ANNAROSA SABBARESE	P		GIUSEPPE SESSA	P	
MARIA GRAZIA VITALE		A	GIOVANNI GIOIA	P	
NICOLA PRUDENTE	P		ALFONSO CAVALIERE	P	
FORTUNATO SICA	P				

Assiste: MATTEO FIMIANI - Segretario Generale

Presiede: RITA GUACCI - Presidente del Consiglio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto.

Visto il Decreto Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. T.U.E.L.;

Esito: Approvata con immediata esecutività



Firmato da
FIMIANI MATTEO

28/03/2024 13:58:13

Il Presidente introduce l'argomento n. 5 iscritto all'ordine del giorno.

Consiglieri presenti: n. 16

Consiglieri assenti: n. 1 – Arch. Maria Grazia Vitale.

Sono presenti altresì in aula, gli assessori: Dott.ssa Maria Grazia Farina, Ing. Nicola Ruggiero, Dott.ssa Teresa D'Auria, dott. Giovanni Scafuri, Rag. Francesco Gioia.

Relaziona l'assessore Rag. Francesco Gioia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (Tari); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Visto il vigente Regolamento comunale recante la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 07/05/2020;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

- le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

- il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 740 della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i

comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 52 del D. lgs n. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'Imu in virtù di quanto disposto dall art.1, comma 777 della Legge n.160/2019;

Richiamato l'articolo 9 del regolamento IMU vigente che prevede l'**assimilazione** ad abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2021 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Preso atto che, per l'anno 2024, si intendono confermare le aliquote deliberate per l'anno 2023 così come di seguito riportate per le diverse tipologie:

Fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima che può essere stabilita dal comune	aliquota massima che può essere stabilita dal comune	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)	Aliquota adottata
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto	Esente
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto	0,6%*
fabbricati del gruppo	art. 1, c.	0,86%	0,76%	1,06%	non previsto	0,98%

catastale D	753, L. n. 160/2019	(0,76% riservato allo Stato)				
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto	Esente
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto	0,00%
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali Strumentali, fabbricati IACP)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%	0,98%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%	0,98%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto	Esente

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, in ogni caso, solo dopo l'adozione del suddetto decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante.

Visto il Decreto MEF n. 172 del 07/07/2023 il quale prevedeva l'obbligo, a partire dall'anno 2024, di redigere la Delibera IMU tramite applicazione del Portale del Federalismo fiscale, che avrebbe consentito l'elaborazione di un apposito <prospetto delle aliquote> quale parte integrante della delibera medesima;

Richiamato l'art.6-ter del Decreto Legge n. 132/2023 inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale < In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1 commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno 2025;

Considerato, quindi, che l'elaborazione del prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023 non è più obbligatorio per l'anno 2024 e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D. lgs 446/1997 prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

Richiamato l'art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2024 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Atteso che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 Legge 160/2019 le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno>;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote di cui al citato comma 757 e del testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo, inserimento rinviato al 2025 dal citato articolo 6 ter del decreto legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla legge n. 1070/2023;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Dato atto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2024 è stato differito al 15 marzo 2024;

Visto l'articolo 13 comma 5 bis del Decreto legge n.4/2022 convertito in legge n. 25/2022, che testualmente recita. "*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile*".

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale N° 00040/2023 del 13/06/2023 di approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2023 e ritenuto di dover procedere alla loro conferma;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, del D.Lvo 267/2000 dal Responsabile di Settore – Dott.ssa Clementina Pacileo;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, del D.Lvo 267/2000 dal Responsabile del Settore Finanziario – dott.ssa Anna Maria Anastasio;

Visto il verbale della I Commissione Consiliare agli atti;

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, reso con verbale n. 22 del 21.03.2024;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri per come riportati nel resoconto del verbale di trascrizione della registrazione della seduta agli atti;

Con votazione resa con il sistema del voto palese per alzata di mano che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 16

Votanti n. 16

Favorevoli n. 12

Contrari n. 4 - Dott. Rosario Pacifico, Ing. Gaetano Barra, Dott. Giuseppe Sessa, Dott. Giovanni Gioia Gruppo (Impegno e Trasparenza)

Astenuti n. 0

Sentiti gli interventi dei Consiglieri per come riportati nel resoconto del verbale di trascrizione della registrazione della seduta agli atti;

DELIBERA

1. Di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

2. Di CONFERMARE per l'anno 2024 le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU), approvate con delibera di Consiglio Comunale N° 00040/2023 del 13/06/2023 e determinate come di seguito:

Fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima che può essere stabilita dal comune	aliquota massima che può essere stabilita dal comune	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)	Aliquota adottata
--------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	---	--	--------------------------

abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto	Esente
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto	0,6%*
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto	0,98%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto	Esente
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto	0,00%
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali Strumentali, fabbricati IACP)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%	0,98%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%	0,98%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto	Esente

3. **Di STABILIRE** la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

4. **Di RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento alle fattispecie definite dal Decreto MEF n. 172 del 07/07/2023;

5. **Di PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del < Portale del Federalismo fiscale > per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1 comma 767 della Legge 160/2019;

6. **Di DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità;

II CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa con il sistema del voto palese per alzata di mano che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 16

Votanti n. 16

Favorevoli n. 12

Contrari n. 4 Dott. Rosario Pacifico, Ing. Gaetano Barra, Dott. Giuseppe Sessa, Dott. Giovanni Gioia Gruppo (Impegno e Trasparenza)

Astenuti n. 0

DELIBERA

7DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4^a comma del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in ragione delle motivazioni indicate nelle premesse del presente deliberato.



Firmato da
FIMIANI MATTEO
26/03/2024 14:23:52



Firmato da
GUACCI ANITA
28/03/2024 10:40:20

DeIC N° 00005/2024 del 21/03/2024

REVISORE UNICO
COMUNE DI FISCIANO
PARERE n. 22 del 21/03/2024

Parere sulla proposta di approvazione consiliare di conferma delle aliquote relative all'IMU per l'anno 2024

Il sottoscritto Rocco Minicozzi, Revisore dei Conti del Comune di Fisciano(SA), nominato con delibera del C.C. n. 11 del 29.04.2022

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio ed applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di Consiglio avente ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- APPROVAZIONE ALIQUOTE RIF. ANNO 2024

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Tenuto conto che sono state confermate le aliquote e le esenzioni IMU approvate per l'anno 2023 con delibera C.C. n.40 del 13.06.2023;

Visti i pareri di regolarità tecnica del 21.02.2024 e contabile del 20.03.2024 rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che la manovra tariffaria consente il rispetto degli equilibri di bilancio;

Osservato, in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni e in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato che le tariffe sono determinate entro i limiti consentiti dalla normativa;


Esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione di conferma delle aliquote relative all'IMU e alla TASI per l'anno 2024.

Paduli li, 21 marzo 2024

Il Revisore dei Conti

Rocco Minicozzi

Firmato digitalmente da: Rocco Minicozzi
Luogo: Paduli
Data: 21/03/2024 16:29:53





Comune di Fisciano

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- APPROVAZIONE ALIQUOTE RIF. ANNO 2024

Il Dirigente del SETTORE AMMINISTRATIVO ENTRATE TRIBUTARIE a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Fisciano, 21/02/2024

Il Dirigente del
SETTORE AMMINISTRATIVO ENTRATE TRIBUTARIE
CLEMENTINA PACILEO





Comune di Fisciano

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- APPROVAZIONE ALIQUOTE RIF. ANNO 2024

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Fisciano, 20/03/2024

Il Dirigente del
SETTORE FINANZIARIO

ANNA MARIA ANASTASIO

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale **MATTEO FIMIANI** che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Generale
MATTEO FIMIANI

Presidente del Consiglio
RITA GUACCI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Fisciano, 26/03/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 21/03/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Fisciano, 26/03/2024

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 5/2024 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Fisciano, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.